

Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)

del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 7 capoverso 2, 7a capoverso 3, 21 capoverso 3, 41 capoverso 2, 49a capoverso 3, 60 e 62a capoversi 3, 5 e 7 della legge federale dell'8 marzo 1960¹ sulle strade nazionali (LSN);

visti gli articoli 3 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale (LCStr),³

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali.

Art. 2 Parti costitutive delle strade nazionali

Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica:

- a. il corpo stradale;
- b. i manufatti, compresi i sopra e i sottopassaggi, necessari alla costruzione delle strade nazionali, eccetto tuttavia le condotte e impianti simili di terzi;
- c. i raccordi e i tratti di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, regionale o locale importante, nella misura in cui questi tratti di collegamento servono principalmente al traffico verso la strada nazionale, comprese le intersezioni e le rotatorie;
- d. gli impianti accessori con le vie d'accesso, d'uscita e le eventuali vie di collegamento;

RU 2007 5957

¹ RS 725.11

² RS 741.01

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).

- e. le aree di sosta comprese le vie d'accesso e d'uscita e le relative costruzioni e impianti;
- f. le installazioni per l'esercizio e la manutenzione stradale quali punti d'appoggio, centri di manutenzione, servizi di protezione contro i danni, depositi di materiale, impianti di telecomunicazione, dispositivi per il controllo dei pesi e per altri controlli del traffico nonché installazioni per la sorveglianza del traffico e delle condizioni stradali e meteorologiche, comprese le necessarie banche dati;
- g.⁴ le costruzioni e gli impianti di drenaggio, di sfruttamento di energie rinnovabili, di illuminazione e di ventilazione nonché le installazioni di sicurezza e le condotte;
- h. le installazioni per la circolazione quali segnali, impianti di segnalazione, segnaletica orizzontale, recinzioni e dispositivi antiabbaglianti;
- i.⁵ le installazioni per dirigere, rilevare e influenzare il traffico e per la gestione del traffico, quali centrali di gestione del traffico, aree di attesa e di stazionamento, sistemi di regolazione e di rilevamento del traffico, comprese le necessarie banche dati;
- j. la vegetazione e le scarpate, la cui cura non possa ragionevolmente essere richiesta ai confinanti;
- k. i ripari contro le valanghe, la caduta di sassi e le opere di consolidamento del terreno, le installazioni e le costruzioni contro le inondazioni, le installazioni contro gli ammonticchiamenti di neve, nella misura in cui servono principalmente alle strade nazionali;
- l. le costruzioni e gli impianti per la protezione dell'ambiente;
- m. i centri per il controllo del traffico pesante, comprese le vie di accesso e di uscita, nonché le costruzioni e installazioni tecniche necessarie ai controlli quali pese e laboratori;
- n. corsie e aree di parcheggio situate nelle immediate vicinanze delle strade nazionali, comprese le vie d'accesso e di uscita;
- o.⁶ gli impianti doganali, ad eccezione delle infrastrutture che servono allo sdoganamento.

Art. 3 Iscrizione nel registro fondiario

I fondi delle strade nazionali devono essere menzionati come tali nel registro fondiario.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU **2022** 479).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6791).

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4281).

Art. 3a⁷ Rapporto sul programma di sviluppo strategico

Il rapporto di cui all'articolo 11a capoverso 2 LSN comprende in particolare:

- a. il piano generale per lo sviluppo della rete delle strade nazionali, pianificato a lungo termine, inclusa una rappresentazione grafica;
- b. dati sulle condizioni generali del traffico, in particolare scenari demografici, previsioni del traffico e criteri di valutazione;
- c. dati sull'evoluzione del traffico e dei problemi di capacità della rete delle strade nazionali nonché sullo stato di attuazione delle misure di potenziamento già decise e dei maggiori progetti sulla rete delle strade nazionali;
- d. un elenco delle misure di potenziamento e dei maggiori progetti sulla rete delle strade nazionali con l'indicazione di costi e benefici.

Art. 4 Programma di costruzione annuale

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce il programma di costruzione annuale.

Art. 5⁸**Art. 6** Impianti accessori

¹ Gli impianti accessori sono gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio (aree di servizio) e le stazioni di distribuzione di carburanti nonché i relativi parcheggi. Per tutte le categorie di veicoli a motore deve essere a disposizione un numero sufficiente di parcheggi, adeguato alla capacità dell'impianto. Le stazioni di distribuzione di carburanti e gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio possono essere costruiti singolarmente o in modo adiacente. Per i veicoli a motore può essere autorizzato un accesso posteriore, tramite una strada di servizio, soltanto per le forniture e i tragitti del personale dei gestori degli impianti accessori.

² L'attrezzatura degli impianti di rifornimento, vitto e alloggio e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada.⁹

³ Gli impianti accessori devono essere provvisti di gabinetti accessibili alle persone disabili. Le stazioni di distribuzione di carburanti e i gabinetti devono essere aperti 24 ore su 24. Le stazioni di distribuzione di carburanti devono disporre di un numero sufficiente di distributori per il rifornimento dei carburanti usuali. Vi si devono trovare i tipi di lubrificanti più diffusi.¹⁰

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).

⁸ Abrogato dal n. I 4 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2137).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2137).

⁴ Sentiti i Cantoni, il DATEC stabilisce l'ubicazione e il tipo di impianti accessori e fissa il momento in cui saranno realizzati.

⁵ I contratti tra il Cantone e il gestore degli impianti accessori devono essere sottoposti all'Ufficio federale delle strade (USTRA) per approvazione.

Art. 7¹¹ Aree di sosta

¹ Chi intende gestire sulle aree di sosta impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi, quali stazioni di ricarica veloce, oppure strutture per il rifornimento e il vitto, quali chioschi, veicoli di venditori ambulanti o bancarelle, necessita di un'autorizzazione da parte dell'USTRA. Le autorizzazioni vengono rilasciate:

- a. per una durata massima di 30 anni per gli impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi;
- b. per una durata massima di cinque anni per le strutture per il rifornimento e il vitto.

² L'utilizzo dell'infrastruttura delle strade nazionali per l'esercizio di impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi e di strutture per il rifornimento e il vitto è soggetto al versamento di un'indennità. Nel determinarne l'importo si deve tenere conto in particolare di eventuali prefinanziamenti sostenuti dalla Confederazione per la realizzazione delle condutture sino ai punti di erogazione nelle aree di sosta.

³ Prima del rilascio o del rinnovo di un'autorizzazione per una struttura per il rifornimento e il vitto devono essere sentiti il Cantone di stanza e il Cantone confinante, se un'area di servizio si trova sul territorio di quest'ultimo a una distanza di dieci chilometri prima o dopo l'area di sosta interessata.

⁴ L'attrezzatura delle strutture per il rifornimento e il vitto e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate.

⁵ Le strutture per il rifornimento e il vitto non devono essere installate in modo fisso.

⁶ Lungo la carreggiata continua è vietato collocare cartelli che segnalano le strutture per il rifornimento e il vitto.

⁷ L'USTRA crea i presupposti tecnici necessari alla costruzione e all'esercizio di impianti di distribuzione di vettori energetici alternativi.

Art. 7a¹² Interessi della protezione della natura e del paesaggio

¹ La Confederazione chiarisce in sede di pianificazione e progettazione se sono necessari provvedimenti a tutela degli interessi di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966¹³ sulla protezione della natura e del paesaggio. Essa partecipa ai costi dei lavori di esecuzione dei provvedimenti che rientrano nell'ambito di competenza dei Cantoni.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6791).

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU **2012** 4603).

¹³ RS **451**

² I provvedimenti e la partecipazione ai costi sono definiti nell'ambito del progetto esecutivo.

³ L'esecuzione dei provvedimenti e la partecipazione definitiva ai costi da parte della Confederazione sono disciplinate in una convenzione sulle prestazioni tra il Cantone competente e l'USTRA.

⁴ Se durante la fase di costruzione si rendono necessari provvedimenti non previsti, segnatamente per reperti archeologici trovati casualmente, il Cantone competente e l'USTRA stipulano una convenzione sulle prestazioni. Essa disciplina in particolare i provvedimenti come anche la partecipazione ai costi da parte della Confederazione.

⁵ Se nei casi di cui ai capoversi 3 e 4 non è stipulata una convenzione, il DATEC decide sulla partecipazione ai costi da parte della Confederazione.

⁶ Dopo aver consultato i servizi cantonali, l'USTRA coordina i lavori nell'area permanentemente o temporaneamente necessaria per la costruzione di strade nazionali.

Art. 7b¹⁴ Trasferimento della proprietà

¹ Una volta conclusi i lavori di cui all'articolo 8a capoverso 4 LSN, la Confederazione assume, per successione universale, gli impegni contrattuali del Cantone. Essa è, in particolare, legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d'appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.

² Se al momento dell'integrazione di strade esistenti nella rete delle strade nazionali sono ancora in corso operazioni di acquisto fondiario, la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo il regolamento delle procedure.

Capitolo 2: Costruzione, sistemazione e utilizzazione delle strade nazionali

Sezione 1: Piano di sistemazione e progettazione

Art. 8 Portata del piano di sistemazione

¹ I piani di sistemazione devono comprendere:

- a. il piano di situazione, di regola in scala 1:25 000;
- b. il profilo longitudinale in scala 1:25 000/2500;
- c. il profilo normale;
- d. il rapporto tecnico;
- e. la stima dei costi.

² Durante l'elaborazione del piano di sistemazione deve essere verificato l'impatto sull'economia, l'ambiente e la società. I provvedimenti proposti tengono conto della situazione territoriale e dei differenti modi di trasporto.

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

Art. 9 Zone riservate

¹ Le zone riservate devono essere determinate secondo lo stato della progettazione. Va lasciato un margine sufficiente alla progettazione successiva, in particolare nei punti di collegamento.

² Laddove il tracciato generale di una strada non è ancora determinato oppure sono esaminate varianti di un tracciato, le zone riservate devono essere adeguatamente estese oppure stabilite per ogni variante.

³ Nelle zone riservate è vietato eseguire senza permesso lavori edilizi, aprire cave di sabbia e discariche o modificare considerevolmente il terreno.

Art. 10 Progetto generale

¹ Il progetto generale deve comprendere il tracciato, inclusi i tronchi sotterranei e a cielo aperto, i punti di collegamento con le vie d'accesso e d'uscita, le opere d'intersezione e il numero di corsie.

² Il progetto generale deve essere elaborato e messo a punto in modo tale da evitare ulteriori notevoli spostamenti e modifiche. Esso deve essere conforme al piano direttore cantonale.

Art. 11 Stesura definitiva e approvazione del progetto generale

¹ I documenti del progetto generale devono comprendere:

- a. il piano della situazione in scala 1:5000;
- b. il profilo longitudinale in scala 1:5000 per le lunghezze e 1:500 per le altezze;
- c. il rapporto tecnico e le relative misure di accompagnamento;
- d. le analisi costi-benefici;
- e. le indicazioni relative ai costi;
- f. il rapporto sull'esame di impatto ambientale, fase 2;
- g. le proposte del Cantone e i pareri dei Comuni;
- h.¹⁵ i corapporti dei seguenti servizi:
 1. servizio cantonale della protezione dell'ambiente e della pianificazione del territorio,
 2. servizio cantonale incaricato della protezione della natura e del paesaggio,
 3. servizio cantonale incaricato della tutela degli interessi archeologici, e
 4. servizio cantonale competente in materia di traffico lento.

² Il DATEC sottopone al Consiglio federale per decisione il progetto generale entro nove mesi dalla stesura definitiva dei documenti ricevuti, concordata con il Cantone interessato.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

³ Il Consiglio federale decide circa le controversie sorte nell'ambito dell'approvazione.

⁴ Se, durante l'elaborazione del progetto esecutivo, si constata che i costi dello stesso superano quelli del progetto generale di oltre il 10 per cento senza tenere conto del rincaro, l'aumento dei costi deve essere sottoposto per decisione al Consiglio federale. Per i progetti i cui costi sono inferiori a 100 milioni di franchi, gli aumenti di costi superiori a 10 milioni di franchi (senza rincaro) necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

Art. 12 Progetto esecutivo

¹ Il progetto esecutivo deve essere presentato per approvazione al DATEC, corredato dei seguenti documenti:

- a. il piano d'insieme;
- b. i piani di situazione con indicazione degli allineamenti in scala 1:1000;
- c. il profilo longitudinale in scala 1:1000 per le lunghezze e 1:100 per le altezze;
- d. il profilo normale in scala 1:50;
- e. i profili trasversali in scala 1:100;
- f. le dimensioni principali delle opere di costruzione;
- g. il rapporto tecnico comprese le misure complementari;
- gbis.¹⁶ breve rapporto sul traffico lento, se del caso;
- h. il piano di drenaggio;
- i. il rapporto sull'impatto ambientale, 3^a tappa;
- j. la stima dei costi;
- k. il piano di espropriazione;
- l. la tabella dei fondi;
- m. i documenti relativi ad altre autorizzazioni di competenza della Confederazione;
- n.¹⁷ eventuale piano di protezione e scavo per il luogo di ritrovamento di reperti archeologici e paleontologici.

² Il DATEC esamina entro dieci giorni se l'incartamento è completo e lo trasmette al Cantone per parere e pubblicazione.

³ Il DATEC approva il progetto esecutivo entro sei mesi dalla conclusione della procedura d'istruzione. Esso informa le parti della conclusione della procedura d'istruzione.

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4603).

Art. 13 Distanze degli allineamenti

¹ Le distanze degli allineamenti dagli assi stradali sono:

- | | | |
|------------------|--|---------|
| a. | per le strade nazionali di prima classe | 25 m |
| b. | per le strade nazionali di seconda classe di cui è prevista una futura sistemazione: | |
| – | a strada nazionale di prima classe | 25 m |
| – | di cui non è prevista una tale sistemazione, secondo la sezione stradale | 20–25 m |
| c. ¹⁸ | per le strade nazionali di terza classe, secondo la sezione stradale | 10–25 m |
| d. | per le strade nazionali nelle regioni urbane | 20–25 m |

² Per i raccordi e le diramazioni, le distanze tra l'allineamento e il corpo stradale devono essere stabilite secondo le disposizioni del capoverso 1.

³ Se le circostanze lo esigono, si può derogare a questa regola per stabilire distanze diverse o delimitare gli allineamenti verticalmente.

⁴ Per i nuovi tratti integrati nella rete delle strade nazionali secondo l'articolo 8a capoverso 1 LSN gli allineamenti e le linee di arretramento stabiliti secondo il diritto cantonale si applicano fino alla determinazione legale degli allineamenti delle strade nazionali.¹⁹

Art. 13a²⁰ Pubblicazione degli allineamenti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

La pubblicazione degli allineamenti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, secondo l'articolo 16 della legge del 5 ottobre 2007²¹ sulla geoinformazione, deve considerarsi una pubblicazione ai sensi dell'articolo 29 LSN.

Art. 14 Picchettamento

Le seguenti prescrizioni si applicano al picchettamento ai sensi dell'articolo 27a LSN:

- il perimetro delle proprietà fondiarie da acquistare deve essere evidenziato così come tutte le superfici collegate requisite per misure ecologiche sostitutive;
- gli impianti stradali e gli spigoli esterni degli edifici collegati all'installazione devono essere evidenziati mediante profili;
- qualora si dovesse procedere a un dissodamento, le superfici da dissodare o gli alberi da abbattere devono essere evidenziati.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6791).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6791).

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2263).

²¹ RS **510.62**

Art. 15 Procedura da seguire in caso di modifiche sostanziali del progetto

Se il progetto iniziale subisce considerevoli modifiche nel corso della procedura di approvazione dei piani, il progetto modificato deve essere sottoposto nuovamente agli interessati per parere e, all'occorrenza, pubblicato.

Art. 16 Esame di impatto ambientale e collaudo ecologico

¹ Durante l'elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si deve procedere a un esame plurifase dell'impatto ambientale in conformità al numero 11.1 dell'allegato all'ordinanza del 19 ottobre 1988²² concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.

² In ogni fase del progetto occorre verificare le basi tecniche e l'impatto sull'ambiente in quanto questi elementi siano indispensabili per decidere delle singole tappe del progetto.

³ Il DATEC può vincolare l'autorizzazione del progetto esecutivo alla condizione che, entro tre anni dalla messa in esercizio dell'opera, sia accertato che le misure di protezione dell'ambiente sono state applicate in modo adeguato ed è stato raggiunto l'effetto auspicato.

Art. 17 Costi

¹ L'USTRA stabilisce, per ogni singola fase della progettazione, il modo di calcolare i costi.

² Occorre stimare i costi e i benefici del progetto generale e del progetto esecutivo; i costi di costruzione, di manutenzione e d'esercizio devono essere esposti separatamente. Ciò vale anche per le misure adottate in virtù del diritto materiale a prescindere dalle norme per la costruzione stradale.

³ In ogni fase della progettazione occorre tener conto delle richieste di modifica del progetto avanzate da terzi, valutandole da un punto di vista tecnico e ambientale, nonché nell'ottica dei costi e dei benefici.

⁴ Le indicazioni inerenti ai costi del progetto esecutivo devono essere adattate in funzione di eventuali modifiche dovute a decisioni su opposizioni o ricorsi.

Art. 18 Esame dei progetti dettagliati

L'esame dei progetti dettagliati può essere affidato a un ingegnere verificatore. Questo esame non costituisce una consegna dell'opera e non esime l'ingegnere incaricato del progetto dalle sue responsabilità.²³

²² RS 814.011

²³ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

Art. 19 Annuncio all'autorità di sorveglianza sulla misurazione ufficiale

Le autorità competenti informano entro un termine di 30 giorni il servizio cantonale responsabile della sorveglianza sulla misurazione ufficiale circa i cambiamenti che rendono necessario un aggiornamento della misurazione ufficiale.

Sezione 2: Acquisto del terreno**Art. 20** Acquisto a trattativa privata

L'acquisto a trattativa privata è ammissibile se il terreno può essere acquistato a un prezzo che corrisponde al massimo al suo valore venale. Nel determinare questo valore va tenuto adeguatamente conto dei prezzi nella regione considerata, della situazione e della possibilità d'impiego del fondo.

Art. 21 Acquisto del terreno nella procedura di rilottizzazione

Nell'elaborazione e nella presentazione dei progetti di raggruppamenti agricoli e forestali resi necessari dai lavori di costruzione, occorre tener conto segnatamente delle disposizioni del diritto federale sui sussidi a favore delle bonifiche fondiarie e degli edifici rurali e di quelle sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell'ambiente.

Art. 22 Presentazione ed esame dei progetti di rilottizzazione

I progetti preliminari di rilottizzazione devono essere presentati all'USTRA. Quest'ultimo accerta che siano rispettati gli interessi della costruzione stradale. In caso di raggruppamenti agricoli, l'USTRA affida all'Ufficio federale dell'agricoltura e all'Ufficio federale dell'ambiente il compito di verificare il rispetto delle disposizioni concernenti i contributi.

Art. 23 Stima del valore venale e indennità

Per la stima del valore venale del terreno che deve essere ceduto per la costruzione stradale nella procedura di rilottizzazione o per la stima degli inconvenienti non rimunerabili in virtù della nuova ripartizione, i Cantoni possono prescrivere, nelle loro disposizioni d'esecuzione, l'applicazione della LEspr²⁴.

Art. 24²⁵ Eccezioni al divieto di cambiare destinazione e di frazionamento nonché all'obbligo di restituzione

Per le eccezioni al divieto di cambiare la destinazione dei fondi e di frazionamento nonché all'obbligo di restituire i contributi si applicano gli articoli 66 lettera e,

²⁴ RS 711

²⁵ Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 2 dell'O del 2 nov. 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 754).

67 capoverso 4, 68 lettera k e 69 capoverso 5 dell'ordinanza del 2 novembre 2022²⁶ sui miglioramenti strutturali.

Art. 25 Eccezioni nella procedura di rilottizzazione

Laddove la procedura di rilottizzazione non basta manifestamente a soddisfare le pretese legittime di risarcimento del proprietario di un determinato fondo, va esperita, su domanda del proprietario o d'ufficio, la procedura d'espropriazione.

Art. 26 Deposito suppletivo dei piani²⁷

1 e 2 ...²⁸

³ Se, dopo il deposito dei piani, occorre disporre in permanenza o temporaneamente di altri fondi o di parti di essi per la costruzione stradale, per installazioni, discariche o lavori d'adattamento, si procede a un deposito suppletivo dei piani solamente se l'ampliamento pregiudica i diritti di terzi e se non è possibile trovare un accordo con gli aventi diritto. i diritti di terzi e se non è possibile trovare un accordo con gli aventi diritto.²⁹

Art. 27 Tasse

¹ Per l'accertamento e l'epurazione dei diritti reali dovuti in seguito alla rilottizzazione nel perimetro di una strada nazionale, possono essere riscosse tasse secondo le aliquote corrispondenti delle tariffe cantonali del registro fondiario. Non è tuttavia riscossa alcuna tassa per le iscrizioni in questo registro (art. 954 Codice civile³⁰), tranne quando la loro causa risiede esclusivamente nella costruzione stradale oppure quando riguardano aziende non agricole.

² Le tasse per le operazioni del registro fondiario nell'ambito di espropriazioni necessarie alla costruzione di strade nazionali sono riscosse in conformità delle disposizioni di diritto federale concernenti le tasse e le indennità nella procedura d'espropriazione.

²⁶ RS 913.1

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

²⁸ Abrogati dal n. I 4 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull'espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

³⁰ RS 210

Sezione 3: Sistemazione e utilizzazione

Art. 28 Sistemazione di strade nazionali

Per la sistemazione di strade nazionali sono applicabili le disposizioni sull'elaborazione e l'approvazione dei progetti generali ed esecutivi e sulla costruzione delle strade nazionali.

Art. 29 Utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali

¹ L'utilizzazione da parte di terzi delle aree appartenenti alle strade nazionali è soggetta all'autorizzazione dell'USTRA.

² L'utilizzazione è soggetta al versamento di un'indennità e deve essere limitata nel tempo secondo le specificità di ciascun caso. L'indennità deve di regola corrispondere al valore di mercato.³¹

^{2bis} Sono esenti da indennità:

- a. l'utilizzazione da parte di Cantoni e Comuni per esigenze proprie, a condizione che venga concessa la reciprocità;
- b. l'utilizzazione da parte di terzi per la realizzazione e l'esercizio di costruzioni e impianti per lo sfruttamento di energie rinnovabili.³²

³ Le spese supplementari di manutenzione e di esercizio provocate da un'utilizzazione molteplice sono a carico dei terzi.

⁴ L'USTRA può adottare le misure necessarie al ripristino dello stato originario a spese del trasgressore, indipendentemente dall'avvio o dall'esito di un procedimento penale.³³

Art. 30 Progetti di costruzione di terzi nel settore delle strade nazionali

¹ L'USTRA rilascia i permessi per i progetti di costruzione all'interno degli allineamenti conformemente all'articolo 44 LSN.

² I progetti di costruzione non devono pregiudicare la sicurezza del traffico, la destinazione dell'opera né un'eventuale futura sistemazione della strada. Ciò vale segnatamente per:

- a. la costruzione, la modifica o lo spostamento di incroci di strade nazionali con altre vie di traffico, corsi d'acqua, teleferiche, condotte e simili impianti;
- b. la costruzione di condotte lungo le strade nazionali; o
- c. le modifiche del terreno, per esempio le cave di sabbia.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU **2022** 479).

³² Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU **2022** 479).

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 2263).

³ L'USTRA stabilisce le misure necessarie per tutelare la sicurezza del traffico sulla strada nazionale e per evitare pericoli alle persone e alle cose. Le spese sono a carico del titolare del permesso.

Capitolo 3: Completamento della rete delle strade nazionali approvata

Sezione 1: In generale

Art. 31 Principio

Nella misura in cui le disposizioni del presente titolo non stabiliscano altrimenti, si applica il capitolo 2.

Art. 32 Completamento

L'allegato 1 designa i tratti che saranno realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata.

Art. 33 Acquisto del terreno nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata

Il DATEC disciplina i dettagli dell'acquisto del terreno al momento del completamento della rete delle strade nazionali approvata.

Art. 34 Progettazione e costruzione nelle zone urbane

I Cantoni possono affidare ai Comuni urbani, interamente o in parte, la progettazione e la costruzione delle strade nazionali nelle zone urbane. In tale caso, i Comuni urbani devono adempiere i compiti che la legge sulle strade nazionali e la presente ordinanza conferiscono al Cantone; essi devono collaborare costantemente e strettamente con il Cantone e, per il tramite di quest'ultimo, con l'USTRA e con gli altri servizi federali interessati.

Sezione 2: Piano di sistemazione e progettazione

Art. 35 Progetto generale

¹ L'USTRA può affidare l'elaborazione dei progetti generali ai Cantoni. In questo caso, essi devono operare fino al termine della progettazione in stretta collaborazione con l'USTRA e gli altri servizi federali interessati. Se del caso, l'USTRA fissa le condizioni per l'elaborazione del progetto generale e le inoltra al Cantone sotto forma di istruzioni.

² Per la stesura definitiva e l'approvazione il Cantone inoltra all'USTRA i documenti secondo l'articolo 11.

Art. 36 Progetto esecutivo

¹ L'USTRA verifica il progetto esecutivo prima che il Cantone lo inoltri al DATEC per l'approvazione. Entro tre mesi l'USTRA comunica al Cantone quali parti del progetto non sono finanziate dalla Confederazione.

² Se l'USTRA e il Cantone non giungono a un accordo, quest'ultimo inoltra al DATEC, per approvazione, il progetto nella forma in cui l'USTRA ha ritenuto possa essere finanziato dalla Confederazione.

Art. 37 Progetto dettagliato

¹ L'USTRA decide per quali elementi delle costruzioni occorre sottoporli un progetto dettagliato per approvazione.

² L'USTRA decide in merito al progetto dettagliato entro due mesi dalla trasmissione di tutti i documenti da parte del Cantone.

Sezione 3: Acquisti pubblici**Art. 38** Procedura

¹ Le seguenti commesse per lavori, forniture e servizi sono oggetto di pubblica gara:

- a. le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi;
- b.³⁴ le commesse per forniture e servizi a partire da 350 000 franchi.

² Possono essere deliberate su invito e, se possibile, sulla base di tre offerte almeno:

- a. le commesse edili a partire da 500 000 franchi;
- b.³⁵ le commesse per forniture e servizi a partire da 230 000 franchi.

³ Le altre commesse possono essere deliberate mediante trattative private.

⁴ L'offerta più conveniente dal profilo economico ottiene l'appalto.

⁵ D'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca³⁶ e il Dipartimento federale delle finanze, il DATEC adegua i valori soglia alle disposizioni dell'Accordo del 15 aprile 1994³⁷ sugli appalti pubblici (Accordo GATT).³⁸

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

³⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

³⁷ RS 0.632.231.422

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

Art. 39 Diritto applicabile

Per il resto è applicabile il diritto cantonale.

Art. 40 Approvazione dell'USTRA

¹ Prima dell'aggiudicazione i Cantoni devono sottoporre all'approvazione dell'USTRA le seguenti commesse:

- a. le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi;
- b.³⁹ le commesse per forniture e servizi a partire da 230 000 franchi.

² L'USTRA decide dell'approvazione entro un mese.

³ Le altre commesse devono essere rese note all'USTRA prima dell'inizio dei lavori di costruzione oppure prima della fornitura o della prestazione di servizi.

⁴ Il DATEC adegua i valori del capoverso 1 alle disposizioni dell'Accordo GATT^{40,41}

Sezione 4: Esecuzione**Art. 41** Inizio e svolgimento dei lavori di costruzione

¹ I lavori di costruzione non possono essere cominciati prima che l'USTRA abbia approvato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e la delibera.

² I Cantoni informano periodicamente l'USTRA sullo stato dei lavori. Quest'ultimo può stabilire forma e contenuto del rapporto mediante istruzioni.

³ I Cantoni sono competenti per la conclusione del progetto dopo l'apertura alla circolazione del tratto interessato.

Art. 42 Sorpasso del preventivo

¹ Occorre il consenso dell'USTRA per le modifiche del progetto dettagliato, rilevanti dal profilo tecnico, che si rendono necessarie prima o durante la costruzione, oppure per le modifiche che provocano una spesa supplementare superiore a 500 000 franchi. Ciò vale anche quando si prevedono notevoli sorpassi del preventivo.

² Il consenso dell'USTRA va ottenuto per tempo prima dell'inizio dei lavori.

³ Il cambiamento dei piani o il superamento del preventivo devono essere annunciati all'USTRA prima dell'inizio dei lavori.

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4281).

⁴⁰ RS **0.632.231.422**

⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4281).

Art. 43 Conto finale e piani conformi ai lavori eseguiti

I Cantoni devono presentare all'USTRA un conto finale per ogni opera costruita. Entro due anni dall'entrata in servizio provvedono alla stesura dei documenti conformi ai lavori eseguiti (piani, dati elettronici) di tutte le opere e le installazioni tecniche.

Art. 44 Documentazione

Al momento della consegna devono essere disponibili i documenti necessari all'esercizio, alla sorveglianza e alla manutenzione di tutte le opere e le installazioni tecniche.⁴² Essi vanno consegnati all'USTRA.

Sezione 5: Trasmissione della proprietà**Art. 45**

¹ Il DATEC determina i fondi e designa i diritti reali limitati, le convenzioni di diritto pubblico, gli obblighi contrattuali e le decisioni che sono trasferiti alla Confederazione. L'USTRA può rettificare tali assegnazioni mediante decisione formale entro 15 anni dall'apertura alla circolazione del tratto in questione.

² Dopo la messa in esercizio del tratto, i Cantoni mantengono la competenza di regolare le operazioni d'acquisto fondiario non ancora concluse.

³ Con la conclusione del progetto, gli impegni vincolati alla costruzione sono trasmessi alla Confederazione per successione universale. Il progetto è considerato concluso non appena terminata la consegna dell'opera senza che siano state riscontrate importanti manchevolezze.⁴³ La Confederazione è legittimata a far valere pretese da contratti d'opera e mandati conferiti a imprese, ingegneri e architetti.

Capitolo 4: Manutenzione delle strade nazionali**Art. 46**

¹ L'USTRA provvede a una manutenzione economica e adeguata dal punto di vista tecnico e verifica periodicamente lo stato delle strade.

² Pianifica le misure di manutenzione a lungo termine. Le misure devono essere coordinate in modo che sia garantita l'efficienza delle strade nazionali e che il numero dei cantieri su una sezione sia ridotto al minimo.

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

⁴³ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

Capitolo 5: Esercizio delle strade nazionali

Sezione 1:

Esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione

Art. 47 Delimitazione delle unità territoriali

Le unità territoriali per l'esecuzione della manutenzione corrente e degli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione sono fissate nell'allegato 2.

Art. 48 Convenzioni sulle prestazioni

¹ L'USTRA, in nome della Confederazione, conclude con i gestori le convenzioni sulle prestazioni relative alla manutenzione corrente e agli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione e vigila affinché siano rispettate.

² Nelle convenzioni sulle prestazioni l'USTRA può, per ragioni economiche o legate al traffico, scostarsi leggermente dai limiti delle unità territoriali fissati nell'allegato 2.

Art. 49 Attribuzione delle unità territoriali

¹ Se un solo Cantone o ente si candida per un'unità territoriale, l'USTRA può designarlo quale gestore.

² Se nessun Cantone o ente è disposto ad assumere la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione per un'unità territoriale, si applica il diritto federale sugli acquisti pubblici. L'USTRA esegue la procedura e procede all'aggiudicazione.

³ Nella misura in cui singole unità territoriali, o parti di esse, sono gestite dalla Confederazione stessa, la manutenzione corrente e gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione sono di competenza dell'USTRA.

Sezione 2: Sicurezza nelle gallerie

Art. 50

¹ Il DATEC emana istruzioni sulla sicurezza nelle gallerie. A tal fine si attiene alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004⁴⁴, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea, o a una regolamentazione successiva.

⁴⁴ GU L 167 del 30.04.2004, pag. 39.

Sezione 3: Gestione del traffico

Art. 51 Competenza dell'USTRA

¹ L'USTRA è competente per la gestione del traffico sulle strade nazionali. Gestisce una centrale dei dati sul traffico e una centrale di gestione del traffico e provvede all'informazione stradale per le strade nazionali.

² Se le circostanze lo esigono, esso coordina i suoi provvedimenti con gli Stati confinanti. Li informa in merito alle particolari situazioni del traffico sulle strade nazionali.

³ Può affidare questi compiti parzialmente o interamente ai Cantoni, a enti da essi istituiti o a terzi.

⁴ Emanando istruzioni circa i dati sul traffico che i Cantoni sono tenuti a comunicare.

⁵ Può far eseguire installazioni di gestione del traffico (ad es. cartelli informativi), anche negli impianti accessori.

Art. 52 Piani cantonali di gestione del traffico

¹ Per le strade su cui si verificano frequentemente eventi con ripercussioni significative sulle strade nazionali tali da richiedere misure nazionali di gestione del traffico, i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico. Queste strade sono indicate nell'allegato 3.⁴⁵

² Se mutano le condizioni, l'USTRA può modificare l'allegato.⁴⁶

³ I Cantoni allestiscono i piani di gestione del traffico secondo le istruzioni dell'USTRA e li sottopongono alla sua approvazione.

⁴ I Cantoni eseguono le misure previste nei piani di gestione del traffico approvati dall'USTRA.

Art. 53 Ordini della polizia alla centrale di gestione del traffico

La centrale di gestione del traffico attua le misure ordinate dalla polizia nei casi di cui all'articolo 3 capoverso 6 LCStr per la gestione operativa o la regolazione del traffico sulle strade nazionali.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 54 Esecuzione

¹ Se l'esecuzione non è demandata al DATEC, l'USTRA esegue la presente ordinanza ed emana istruzioni.

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

² Per quanto attiene ai fondi delle strade nazionali, sono in particolare di sua competenza le misure seguenti:

- a. acquisto e vendita nonché costituzione, modifica, esercizio e soppressione di diritti di prelazione, di acquisto e di ricupera;
- b. costituzione, modifica e soppressione di diritti di superficie e altri diritti reali limitati;
- c. locazione e affitto.⁴⁷

Art. 54^{a48} Rilevamento di immagini relative all'infrastruttura delle strade nazionali

¹ Nel quadro dell'adempimento dei propri compiti, l'USTRA può rilevare immagini relative all'infrastruttura delle strade nazionali. Se i rilevamenti comprendono dati personali, questi devono essere analizzati in forma anonimizzata.

² Su richiesta, può consentire alle unità territoriali di accedere al materiale fotografico anche mediante una procedura di richiamo, se ciò risulta necessario per l'adempimento dei loro compiti.

Art. 55 Diritto vigente: abrogazione e modifica

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 4.

Art. 56 Disposizioni transitorie

¹ La Confederazione, per successione universale, assume con la proprietà tutti gli impegni cantonali connessi alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade nazionali ed è segnatamente legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d'appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.

² Nel quadro dei progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso su strade nazionali completate (art. 62a cpv. 7 LSN), l'USTRA stabilisce i lavori che i Cantoni devono eseguire secondo la procedura previgente. In questi casi la Confederazione si assume gli impegni connessi con i lavori di sistemazione e manutenzione soltanto alla conclusione dei lavori.

³ Non sono trasmessi alla Confederazione i fondi e le opere quali superfici residue e centri di manutenzione che non saranno più utilizzati per l'esercizio, la manutenzione e la sistemazione futura delle strade nazionali e che i Cantoni desiderano conservare.

⁴ Non sono parimenti trasmessi alla Confederazione i fondi e le opere quali i centri d'intervento della polizia di cui i Cantoni necessitano per l'adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali.

⁵ Se sono ancora in corso operazioni d'acquisto fondiario concernenti le strade nazionali già aperte al traffico al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza,

⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281).

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2263).

la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo regolamento delle procedure.

⁶ In caso di domande d'approvazione dei piani pendenti nel quadro di progetti di costruzione o di sistemazione, il Cantone rimane competente fino alla conclusione delle procedure.

Art. 57 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

*Allegato 1*⁴⁹
(art. 32)

Tratti realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata (stato: 31 dicembre 2017)

Legenda:

N = strada nazionale
 SN = strada nazionale urbana (superstrada)
 G = traffico misto
 Cl. = classe
 Sez. = sezione

1. Elenco dei tratti in cantiere

N	Cl.	Sez.	Denominazione	Numero di corsie	Lunghezza (km) in cantiere
Valais					
N09	2	55	Sierre–Gampel	2 + 2	8,0
N09	2	56	Gampel–Brig-Glis	2 + 2	17,0

2. Elenco dei tratti in esercizio oggetto di lavori o pagamenti residui

N	Cl.	Sez.	Denominazione	Numero di corsie	Lunghezza (km)
Zürich					
N04	1	06	Fildern–Knonau	2 + 2	13,4
N1c	1	04	Bergermoos–Fildern	2 + 2	5,2
Bern					
N16	2	02	Moutier Est–Court	2 / 2 + 2	7,8
N05	2	09	Biel Ost (Längfeld)–Biel Süd (Brüggmoos)	2 + 2	7,1
N16	2	03	Court–Loveresse	2 / 2 + 2	8,8
Nidwalden					
N02	2	02	Obkirchen–Acheregg	2 / 2 + 2	1,8
N08	2	01	Loppertunnel/Kirchenwaldtunnel	2 + 2	2,0
			Verbindungstunnel N8 an N2	2	

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6791).

N	Cl.	Sez.	Denominazione	Numero di corsie	Lunghezza (km)
Fribourg					
N01	2	01	Cheyres–Cugy, y compris Domdidier, (mesure de compensation)	2 + 2	11,8
Basel-Stadt					
N02	2	08	Wiese–Landesgrenze F	SN 2 + 2	2,8
Aargau					
N1c	–	00	Flankierende Massnahmen	2	
Graubünden					
N28	2/3	01	Landquart–Klosters Selfranga (Trasse Mezzaselva)	2	1,1
N28	2/3	01	Landquart–Klosters Selfranga (Umfahrung Küblis und Anschluss Küblis)	2	3,3
Valais					
N09	2	54	Sion–Sierre (mesure de compensation)	2 + 2	12,1
N09	2	55	Sierre–Gampel	2 + 2	7,5
Vaud					
N01	2	07	Yverdon–Arissoules (Frontière FR)	2 + 2	12,2
N05	2	02	Frontière NE–Arnon	2 + 2	8,6
Neuchâtel					
N05	2	04	Serrières–Areuse (Contournement de Serrières)	2 + 2	1,7
Jura					
N16	2	02	Frontière F–Porrentruy Ouest	2/2 + 2	13,7
N16	2	08	Delémont Est–Frontière BE	2/2 + 2	4,9

3. Elenco dei tratti non ancora iniziati

N	Cl.	Sez.	Denominazione	Numero di corsie	Lunghezza (km)
Zürich					
N01	2	01	Hardturm–Verkehrsdreieck Letten	SN 3 + 3	2,8
N01	2	02	Stadttunnel Letten–Irchel	SN 3 + 3	0,7
N03	2	01	Letten–Sihlhölzli	SN 3 + 3	2,6
Bern					
N05	2	08	Biel Süd (Brüggmoos)–Biel West (See-Vorstadt)	2 + 2	5,2
N05	2	01	Zubringer rechtes Bielerseeufer (Porttunnel)	SN 2	2,2
N05	2	08	Biel West–Rusel (Umfahrung Vingelz)	2	2,7

N	Cl.	Sez.	Denominazione	Numero di corsie	Lunghezza (km)
N05	3	09	Anschluss Biel Nord	2 + 2	0,3
N08	2/3	09	Brienzwiler Ost-Kantonsgrenze OW (Brünigtunnel/Passstrasse)	G 2	5,9
Uri					
N04	2	09	Neue Axenstrasse Kantonsgrenze SZ-Flüelen (Sisikoner-Tunnel)	2	3,5
Schwyz					
N04	2	09	Neue Axenstrasse Anschluss Brunnen-Kantonsgrenze UR (Morschacher- und Sisikoner-Tunnel)	2	7,3
Obwalden					
N08	3	51	Brünig Kantonsgrenze BE-Lungern Süd (Brünigtunnel/Passstrasse)	G 2	4,8
N08	2	53	Lungern Nord-Giswil Süd	2	4,0
Basel-Stadt					
N02	2	07	Zubringer Bahnhof SBB-Gellertdreieck	SN 2 + 2	2,0
Graubünden					
N28	2/3	01	Landquart-Klosters Selfranga (Trasse Jenaz-Dalvazza)	2	2,9

Allegato 2⁵⁰
(art. 47)

Unità territoriali

UT	Cantone	Limiti (raccordi)
I	BE	N8: Kantonsgrenze BE/OW N1: Kantonsgrenze BE/SO N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR N5: Anschluss Lengnau N6: Verladestation Lötschbergtunnel in Kandersteg N16: Anschluss Court
II	VD, FR, GE	N5: Jonction Yverdon-Ouest N1: Kantonsgrenze BE/FR N12: Kantonsgrenze BE/FR N9: Jonction Bex N20: Kantonsgrenze BE/FR (Kreisel Ins)
III	VS	N9: Jonction Bex N6: Verladestation Lötschbergtunnel in Goppenstein
IV	TI	N2 (Strada del passo): Raccordo Aiolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N13: Raccordo Roveredo
V	GR	N13: Raccordo Roveredo N13: Kantonsgrenze GR/SG
VI	SG, TG, AI, AR, GL	N1: Viadukt Lützelburg N7: Anschluss Attikon N3: Verzweigung Reichenburg N13: Kantonsgrenze GR/SG N15: Kantonsgrenze ZH/SG (Anschluss Rapperswil)
VII	ZH, SH	N1: Viadukt Lützelburg N7: Anschluss Attikon N1: Anschluss Dietikon N3: Verzweigung Reichenburg N4: Kantonsgrenze ZH/ZG N14: Kantonsgrenze ZH/ZG N15: Kantonsgrenze ZH/SG (Anschluss Rapperswil)
VIII	AG, BS, BL, SO	N1: Anschluss Dietikon N1: Kantonsgrenze BE/SO N2: Kantonsgrenze LU/AG N5: Anschluss Lengnau N18: Kantonsgrenze JU/BL
IX	JU, NE, BE	N5: Jonction Yverdon-Ouest N16: Anschluss Court N18: Kantonsgrenze JU/BL N20: Kantonsgrenze BE/FR (Kreisel Ins)

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3459).

UT	Cantone	Limiti (raccordi)
X	LU, ZG, OW, NW	N4: Kantonsgrenze ZH/ZG N4: Anschluss Küssnacht N8: Kantonsgrenze BE/OW N2: Kantonsgrenze LU/AG N2: Anschluss Beckenried N14: Kantonsgrenze ZH/ZG
XI	UR, SZ, TI	N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo N2: Portale sud della galleria San Gottardo N2: Anschluss Beckenried N4: Anschluss Küssnacht

Allegato 3⁵¹
(art. 52 cpv. 1)

Strade per le quali i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico

N.	Cantone	Strada	da	via	a
Region Aargau / Solothurn					
1	AG, SO	2	A1	46 Rothrist	Aarburg Olten
2	AG/ZH	1	A3	27 Urdorf-Nord	Wohlen A1 51 Lenzburg
2	AG	1	A1	51 Lenzburg	Lenzburg A1 50 Aarau-Ost
2	AG	1	A1	49 Aarau-West	Safenwil 48 Oftringen
2	AG	1	A1	48 Oftringen	Oftringen A1 46 Rothrist
3	AG/SO	5	A1	50 Aarau-Ost	Aarau, Olten A2 14 Egerkingen
4	AG	3	A1	54 Baden-West	Baden A1 55 Neuenhof
5	AG	279/280		Brugg	Windisch A3 19 Brugg
5	AG	279/280	A3	19 Brugg	Birr A1 52 Mägenwil
6	AG	279	A1	51 Lenzburg	Othmarsingen 52 Mägenwil
6	AG	279	A1	52 Mägenwil	Mellingen A1 54 Baden-West
7	AG	24		Aarau	Unterentfelden A1 49 Aarau-West
8	AG	120		Otelfingen	A1 56 Wettingen-Ost
Region Basel					
2	BL	2/12	A2	5 Basel-City	Muttenz A2 7 Pratteln
2	BL	2/12	A2	7 Pratteln	A2 8 Liestal
3	AG	3/7	A3	15 Rheinfelden-Ost	Rheinfelden A98 14a Rheinfelden-West
3	AG	3/7	A98	14a Rheinfelden-West	Kaiseraugst A2 8 Liestal
3	BL	3/7	A2	8 Liestal	Birsfelden A2 4 Basel Breite
Region Bern					
1	BE	6/10	A1	35 Bern-Forsthaus	Thunstrasse A6 12 Bern-Ostring
2	BE	10	A6	13 Muri	Worb
3	BE	221/221.2	A6	14 Rubigen	Kehrsatz-Wa-bern A12 12 Bern-Bümpliz
4	BE	1	A1	35 Forsthaus	Bremgartenstrasse A1 36 Bern Neufeld
4	BE	12/6	A1	36 Bern-Neufeld	Zollikofen A22 38 Schönbühl
				37 Bern-Wankdorf	
4	BE	1	A22	38 Schönbühl	Hindelbank A1 39 Kirchberg
5	BE	6	A6	37 Bern-Wankdorf	A6 12 Bern-Ostring
5	BE	6	A6	12 Bern-Ostring	Muri A6 13 Muri
5	BE	6/221.2	A6	13 Muri	Allmendingen A6 14 Rubigen
5	BE	6/221.2	A6	14 Rubigen	Münsingen A6 15 Kiesen

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3459).

N.	Cantone	Strada	da	via	a		
Région Bern / Solothurn							
1	BE	1/22	A1	39 Kirchberg	Herzogenbuchsee	A1	42 Wangen an der Aare
1	BE	22/1/244	A1	42 Wangen an der Aare	Herzogenbuchsee, Langenthal	A1	43 Niederbipp
1	BE	1/244	A1	43 Niederbipp	Langenthal, Mur-genthal	A1	46 Rothrist
2	BE, SO	5/12/22	A5	33 Solothurn-Ost	Wiedlisbach	A1	42 Wangen an der Aare
2	BE, SO	12/22/244	A1	42 Wangen an der Aare	Wiedlisbach	A1	43 Niederbipp
2	BE, SO	12/244	A1	43 Niederbipp	Niederbipp	A1	44 Oensingen
2	SO	12	A1	44 Oensingen	Oberbuchsiten	A2	14 Egerkingen
Région de Genève							
1	GE, VD	8	A1	10 Coppet	Versoix	A1a	2 Genève-Lac
1	GE	8	A1a	2 Genève-Lac			Genève-centre
2	GE	5-38	A1	4 Vernier	Lancy	A1a	2 Lancy-Sud
3	GE	6		Meyrin		A1	5 Meyrin
3	GE	6	A1	5 Meyrin			Genève-centre
4	GE	7		Ferney		A1	7 Gd Saconnex
4	GE	7	A1	7 Gd Saconnex			Genève-centre
5	GE	29	A1a	4 Etoile			Genève-centre
6	GE	3		Carouge		A1a	2 Lancy-Sud
Région de La Côte							
1	VD	1/19/31	A1	12 Gland	Nyon	A1	11 Nyon
2	VD	1/2/6/19	A1	11 Nyon	Founex	A1	10 Coppet
3	VD	19/30/31	A1	12 Gland	Vinzel	A1	11 Nyon
4	VD	2/11/19	A1	11 Nyon	Cressier (FR)	A1	10 Coppet
Région Centre Lausanne							
1	VD	1	E23	2 Lausanne-Malley	Saint-Sulpice	A1	15 Morges-Ouest 16 Morges-Est
1	VD	1/47	A1	15 Morges-Ouest 16 Morges-Est	14 Aubonne	A1	13 Rolle
2	VD	9	A1	18 Lausanne-Cris-sier	Prilly		Lausanne
3	VD	5	A9	9 Lausanne-Bléche-rette			Lausanne
4	VD	1	A9	10 Lausanne-Ven-nes			Lausanne
5	VD	9	A9	11 Belmont 12 La Croix			Lausanne
6	VD	1/79/151	A1	16 Morges-Est	Bussigny	A1	18 Lausanne-Cris-sier
7	VD	317/313 251/179	A1	20 Cossonay	Penthaz	A1	18 Lausanne- Cris-sier
8	VD	317/401 448/449	A1	20 Cossonay	Chesaux-sur-Lausanne	A9	9 Lausanne-Bléche-rette
9	VD	251/173/ 77	A1	20 Cossonay	Cossonay-Aclens	A1	15 Morges-Ouest 16 Morges-Est

N.	Cantone	Strada	da	via	a
Regione di Lugano					
1	TI	2	A2	48 Rivera	49 Lugano-Nord
1	TI	2	A2	49 Lugano-Nord	Massagno Lugano
1	TI	2	A2	Lugano	50 Lugano-Sud
1	TI	2	A2	Lugano	Grancia A2 51 Melide/Bissone
1	TI	2	A2	51 Melide/Bissone	Melano A2 52 Mendrisio
2	TI	2	A2	52 Mendrisio	Chiasso A2 53 Chiasso
Region Luzern					
1	LU	2	A2	22 Rothenburg	23 Emmen-Nord A2 25 Emmen-Süd
1	LU	2	A2	25 Emmen-Süd	A2 26 Luzern-Zentrum
1	LU	2	A2	26 Luzern-Zentrum	A2 27 Kriens
1	LU	2/4	A2	27 Kriens	Horw A2 28 Horw
1	LU	4	A2	28 Horw	A2 29 Hergiswil
2	LU	4	A2	25 Emmen-Süd	Sedel A2 26 Luzern-Zentrum
3	LU	4	A2	26 Luzern-Zentrum	Ebikon A14 4 Gisikon-Root
Region St. Gallen					
1	SG	7	A1	83 Neudorf	Unterer Graben A1 82 St. Fiden
1	SG	7	A1	82 St. Fiden	St. Leonhard- strasse A1 81 Kreuzbleiche
1	SG	7	A1	81 Kreuzbleiche	Winkeln A1 80 St. Gallen-Win- keln
1	SG	7	A1	80 St. Gallen-Win- keln	Gossau A1 79 Gossau
2	SG/AR			Herisau	Gossau A1 79 Gossau
4	SG	202	A1	86 St. Margrethen	Zollamt CH-A Bregenz (A)
5	SG	204	A13	2 Au	Zollamt CH-A Lustenau (A)
6	SG		A13	3 Widnau	Zollamt CH-A Diepoldsau (A)
Region Zürich-Nord					
1	ZH	17	A1	61 Zürich-Affoltern	Affoltern Zürich
1	ZH	17	A1	61 Zürich-Affoltern	Adliswil Regensdorf
2	ZH	4	A1	62 Zürich-Seebach	Seebach Zürich
2	ZH	348/584	A1	62 Zürich-Seebach	Glattbrugg Flughafen
Region Aargau / Zürich Limmattal					
1	ZH	3	A1H	3 Zürich-Hardturm	Schlieren A1 58 Dietikon
1	AG	3	A1	58 Dietikon	A1 57 Spreitenbach
Region Linkes Zürichseeufer					
1	ZH	383	A3	33 Wollishofen	Zürich-Wollishofen 33 Wollishofen
1	ZH	383		Adliswil	A3 33 Wollishofen
2	ZH	3		Zürich	Wollishofen Thalwil
2	ZH	3		Thalwil	Horgen
2	ZH	341		Horgen	A3 35 Horgen
3	ZH	384	A3	34 Thalwil	Thalwil
4	ZH	338	A3	36 Wädenswil	Wädenswil

N.	Cantone	Strada	da	via	a	
Region Winterthur						
1	ZH	1	A1	68 Winterthur Töss	Zürcherstrasse	Winterthur
2	ZH	7	A1	69 Winterthur Wülflingen	Wülflingerstrasse	Winterthur
3	ZH	15	A1	71 Winterthur- Oh- ringen	Schaffhauser- strasse	Winterthur
4	ZH	1	A1	72 Oberwinterthur	Frauenfelder- strasse	Winterthur
Region Glattal						
1	ZH	1	A1	65 Wallisellen	Dietlikon	A1 66 Brütisellen
1	ZH	1	A1	66 Brütisellen		A1 67 Effretikon
2	ZH	1/340	A1L	3 Zürich-Sch- wamendingen		A1 65 Wallisellen
2	ZH	340/756	A1	65 Wallisellen	Dübendorf	A53 2 Wangen

Allegato 4
(art. 55)

Diritto vigente: abrogazione e modifica

I

Sono abrogati i seguenti atti normativi:

1. ordinanza del 18 dicembre 1995⁵² sulle strade nazionali;
2. decreto del Consiglio federale del 18 settembre 1961⁵³ concernente le spese per l'adattamento di opere militari cagionate dalla costruzione delle strade nazionali.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

...⁵⁴

⁵² [RU 1996 250; 1997 557; 2000 345, 703 n. II 3; 2002 1177; 2004 5051]

⁵³ [RU 1961 796, 2000 762]

⁵⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 5957.